

ASSOCIAZIONE ECO-FILOSOFICA
già ASSOCIAZIONE FILOSOFICA TREVIGIANA*

STATUTO

Art. 1

E' costituita l'organizzazione di promozione sociale denominata "Associazione Eco-Filosofica" (AEF). L'Associazione ha sede pro tempore presso il domicilio del Presidente. Il mutamento di sede non comporta modifica dello Statuto.

L' AEF attiverà le iniziative ritenute utili in funzione delle finalità statutarie.

E' prevista la possibilità di aprire altre sedi o sezioni, qualora se ne ravvisi l'esigenza.

Art. 2

L'AEF è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce in conformità alla legge 383/2000, alle leggi regionali di attuazione e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina di particolari aspetti organizzativi.

Art. 3

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti. Lo Statuto deve essere interpretato a norma dell'art. 12 delle preleggi del codice civile.

Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea, per la convalida si prevede: la presenza di almeno 2/3 degli associati, presenti in proprio o per delega, e in regola con il pagamento della quota associativa. Non sono ammesse più di 2 deleghe per ciascun aderente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Art. 4

L'AEF persegue finalità di solidarietà e utilità sociale, con l'obiettivo di valorizzare la persona e di aiutarla a superare il disagio psicologico, esistenziale e spirituale, fornendo indispensabili supporti culturali messi a disposizione di tutti i soggetti interessati, indipendentemente dai titoli di studio, dall'estrazione sociale, dalle convinzioni politiche, religiose etc.

In funzione di quanto sopra, si impegna nella ricerca e nella promozione filosofica e scientifica sotto vari aspetti, con attenzione alle più significative implicazioni dei fenomeni socio-culturali in corso: pertanto, l'AEF offre alla società civile vari servizi educativi e formativi, riguardanti tra l'altro l'educazione interculturale, allo "sviluppo" e alla pace, l'educazione alla tutela della salute, dell'ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell'equilibrio naturale.

Art. 5

In riferimento all'articolo precedente, l'Associazione interviene anche nelle scuole di ogni ordine e grado, occupandosi pertanto dell'aggiornamento degli insegnanti e della formazione culturale degli allievi, in particolare per quanto riguarda le discipline storico-filosofiche ed affini, promuovendo la sensibilizzazione alle tematiche di cui sopra e alle grandi emergenze del nostro tempo.

Art. 6

L'Associazione non ha scopi di lucro, ma di servizio culturale su base di volontariato, quale si esprime nella partecipazione responsabile e nel pluralismo culturale, in spirito di solidarietà e trasparenza informativa.

Possono aderire all'Associazione, previa iscrizione, non solo laureati e docenti in filosofia, ma più in generale tutte le persone fisiche che condividono lo statuto, l'eventuale regolamento interno e le finalità dell'organizzazione, indipendentemente dai titoli di studio.

L'ammissione all'Associazione avviene su domanda del richiedente ed è accolta quando non vi sia l'opposizione motivata dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

Art. 7

I soci maggiori di età hanno diritto di elettorato attivo e passivo, hanno diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello Statuto e di regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.

Ciascuno ha diritto ad un voto ex art. 2532 secondo comma codice civile.

Tutti i soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di controllo sull'andamento della medesima come previsto dalla legge e dallo Statuto.

E' garantita la effettività del rapporto associativo tramite una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

E' prevista la possibilità da parte dell'Assemblea di nominare soci onorari, persone che si siano distinte per particolari meriti coerenti con le finalità dell'Associazione.

Art. 8

Gli associati devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

Il comportamento all'interno e all'esterno dell'organizzazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, onestà e rigore morale.

Nel caso di iniziative culturali, vanno tutelate le scelte delle minoranze, nell'ottica del pluralismo che qualifica l'AEF.

Art. 9

La qualità di socio si perde per decesso, recesso, morosità accertata di oltre 6 mesi nel versamento della quota sociale e per esclusione deliberata per gravi motivi che rendono incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. In nessun caso il socio ha diritto alla restituzione delle quote versate né ha alcun diritto di rivalsa sul patrimonio dell'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni del socio, con voto segreto, salva la possibilità di appello all'Assemblea, e comunque al giudice ordinario, nel caso in cui l'aderente contravvenga ai doveri stabiliti dallo Statuto.

Art. 10

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Comitato Direttivo, il Presidente, il Tesoriere-Vicepresidente, il Referente del Comitato di Redazione, il Collegio dei Controllori/Revisori dei Conti (tre). Qualora ne emerga l'esigenza, potranno essere attivati altri organi.

Le cariche sono elettive e gratuite e danno diritto solo al rimborso delle spese preventivamente concordate.

Art. 11

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, fissa i criteri di ammissione e di esclusione dei soci. L'Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con le quote sociali ed è presieduta dal Presidente (o dal suo sostituto).

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente (in suo assenza, del Vicepresidente) o quando almeno un decimo degli associati ne faccia richiesta.

La convocazione dell'Assemblea viene fatta con avviso affisso presso la sede almeno 15 giorni prima o con lettera o comunque con atto scritto con l'indicazione di giorno, ora, luogo e ordine del giorno.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

Art. 12

In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega scritta, da conferirsi ad altro socio (sono ammesse non più di 2 deleghe per ciascun aderente).

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti (in regola con le quote associative). I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

Le discussioni e le deliberazioni sono riassunte in un verbale, redatto da un segretario all'uopo nominato, che lo sottoscrive. I verbali, numerati in progressione, sono contenuti in apposito registro, conservato presso la sede sociale.

Ogni associato ha il diritto di consultare il verbale (e, a richiesta motivata, di trarne copia).

Per le delibere di scioglimento è necessario il voto favorevole dei 3/4 degli aderenti.

Nelle delibere di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 13

Il Comitato Direttivo è formalmente composto da tre membri: dal Presidente, dal Tesoriere-Vicepresidente e dal Caporedattore (Referente di Redazione).

Il Comitato è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti ufficiali, è presieduto dal Presidente e decide a maggioranza, in attuazione degli indirizzi generali dell'Assemblea; è l'organo di governo e di amministrazione, elabora i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Tutte le cariche sopracitate sono elettive; gli eletti durano in carica due anni.

Alla scadenza, le cariche vengono rinnovate nel corso di un'Assemblea a ciò designata.

I membri del Comitato Direttivo devono essere eletti dall'Assemblea fra gli aderenti.

Tutte le cariche possono essere revocate in anticipo, su votazione a maggioranza nel corso di un'Assemblea regolarmente convocata.

In aggiunta a quanto sopra, nel rispetto di una tradizione di partecipazione, trasparenza e pluralismo, alle riunioni del Comitato Direttivo possono partecipare liberamente (con diritto di parola, ma senza diritto di voto) tutti i soci che intendono collaborare e in regola con il pagamento delle quote associative.

Art. 14

Il Presidente rappresenta l'AEF e compie tutti gli atti che impegnano l'organizzazione.

Il Tesoriere-Vicepresidente cura gli aspetti economici (bilancio consuntivo e preventivo) e conserva la documentazione a ciò inerente, copia della quale viene depositata in sede a disposizione dei soci.

Il Caporedattore del Quaderno associativo è il referente formale del Comitato di Redazione, che è aperto a tutti i soci che intendono collaborare, con pari potere decisionale.

Art. 15

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da contributi e quote associative, donazioni e lasciti, ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della legge 383/2000.

Art. 16

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili ed i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

L'Associazione ha il divieto di distribuire ai soci (oltre che ai terzi), anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 17

I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa dei soci, stabilita annualmente o tacitamente confermata (compensabile anche con un bene equivalente, come tale individuato dal Comitato Direttivo).

La morosità nel pagamento della quota associativa, quando il ritardo superi i sei mesi e non sia seriamente giustificato, costituisce causa di esclusione.

I contributi straordinari sono elargiti dagli associati o dalle persone fisiche o giuridiche estranee all'Associazione.

Art. 18

Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dal Comitato Direttivo; l'Assemblea delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d'inventario, dal Comitato Direttivo; l'Assemblea delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Art. 19

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni che residuano saranno devoluti a fini di utilità sociale.

Art. 20

I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Essi vengono riportati sul libro dei verbali.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Eventuali rilievi critici a spese o ad entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'Assemblea.

I documenti di bilancio sono sottoposti al controllo del Collegio dei Controllori/Revisori dei Conti (3 membri nominati dall'Assemblea), che esprime il proprio parere in merito.

Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.

Tutte le scritture contabili vengono conservate presso la sede e sono consultabili a richiesta motivata.

Art. 21

Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'organizzazione prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.

Il conto consuntivo è approvato dall'Assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti entro il 30 aprile di ogni anno.

Il conto consuntivo è depositato presso la sede dell'organizzazione prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.

Art. 22

Le convenzioni tra l'organizzazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Comitato Direttivo. Esse vengono stipulate dal Presidente ed eseguite sulla base delle modalità di attuazione deliberate dal Comitato Direttivo. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'organizzazione.

Art. 23

L'Associazione può assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo nei limiti della legge 383/2000.

I dipendenti e i collaboratori di lavoro autonomo sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi.

I rapporti fra Associazione e dipendenti o collaboratori sono disciplinati dalla legge, da appositi regolamenti e dai contratti collettivi.

Art. 24

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

(*) Nel 2004 la denominazione Associazione Filosofica Trevigiana (A.F.T.) è stata sostituita con la nuova denominazione Associazione Eco-Filosofica (AEF).